



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1120023 Isola di Santa Maria

Misure di conservazione sito-specifiche

Versione editoriale

(Approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 2/5/2016)



Aree protette
Po vercellese-alessandrino



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)*

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2 *(Disposizioni generali)*

Art. 3 *(Divieti)*

Art. 4 *(Obblighi)*

Art. 5 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 6 *(Monitoraggio e piani d'azione)*

TITOLO III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7 *(Ambito di applicazione)*

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8 *(Disposizioni generali)*

Art. 9 *(Divieti)*

Art. 10 *(Obblighi)*

Art. 11 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

Art. 12 *(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)*

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 13 *(Divieti)*

Art. 14 *(Obblighi)*

Art. 15 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 16 *(Divieti)*

Art. 17 *(Obblighi)*

Art. 18 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 19 *(Divieti)*

Art. 20 *(Obblighi)*

Art. 21 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 22 *(Divieti)*

Art. 23 *(Obblighi)*

Art. 24 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

TITOLO IV MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 25 *(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)*

Art. 26 *(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali)*

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AGLI HABITAT

CAPO I – Habitat forestali

Art. 27 (*Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (91F0)*)

1. Divieti:

Art. 28 (*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae - 91E0*)*)

1. Divieti:

CAPO II – Ambienti aperti

Art. 29 (*Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (6210*)*)

CAPO III – Habitat di acque correnti

Art. 30 (*Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos (3240) e Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri epp. e Bidens pp. (3270)*)

Art. 31 (*“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculus fluitans e Callitriche -Batrachion” (3260)*)

CAPO IV – Ambienti agricoli

Art. 32 (*Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)*)

TITOLO VI MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – SPECIE ANIMALI

Art. 33 (*Lycaena dispar*)

Art. 34 (*Lethenteron zanandreae, Cottus gobio*)

Art. 35 (*Salmo marmoratus, Chondrostoma genei, Telestes muticellus (già Leuciscus souffia), Cobitis taenia, Cottus gobio*)

Art. 36 (*Triturus carnifex, Hyla intermedia e Bufo viridis*)

Art. 37 (*Rana latastei*)

Art. 38 (*Sterna hirundo e Sterna albifrons*)

Art. 39 (*Aldeidi*)

Art. 40 (*Unio elongatulus*)

Allegato A - Principali tipologie ambientali

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Tabella 2 – Elenco delle specie presenti nel Sito

Tabella 3 – Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche presenti nel Sito

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 19/2009 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.
2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”* e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016., e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120023 - Isola di Santa Maria facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
3. Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività che vengono disciplinate attraverso:
 - a) attività da regolamentare con obblighi, limitazioni o divieti, qualora risultino critiche per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, caratterizzanti il Sito;
 - b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
4. Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono distinte in:
 - a) misure di carattere generale;
 - b) disposizioni specifiche relative agli habitat caratterizzanti il sito (Allegato A);
 - c) disposizioni specifiche relative alle specie di importanza conservazionistica presenti nel sito;
 - d) disposizioni specifiche relative alle colonie di chirotteri.
5. Le presenti misure di conservazione:
 - a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.
6. Le misure di cui al comma 4 potranno essere dettagliate o integrate dal Piano di Gestione in conformità agli indirizzi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre 2002 recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*.

7. Le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione sito specifiche dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento. Inoltre, in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione.
8. Ai sensi dell'articolo 45 della L.R. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di Valutazione di Incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.
9. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
10. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte"* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Nel Sito IT1120023 “*Isola di Santa Maria*” - di seguito denominato “Sito” - sono vietate le attività, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. È richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio inderogabile per l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 45 (*Esigenze di rilevante interesse pubblico*) della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell’articolo 44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e delle presenti misure di conservazione.
6. Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura venga richiamata da tali misure e piani.
7. Fatto salvo quanto previsto all’art.1, comma 6, nell’ambito dei territori della Rete Natura 2000 piemontese, preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20%, salvo quanto disposto ai sensi delle presenti misure di conservazione per le specie di chiroterti tutelate dalle Direttive europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
 - b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che:
 - I) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione;
 - II) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 - III) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di

- artificializzazione di sponde di corsi d'acqua e laghi;
- c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti;
 - d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali;
 - e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali.

Art. 3 **(Divieti)**

1. Nel Sito è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- b) per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di esse, se non per finalità di studio comprovate e realizzate previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), approvati dal soggetto gestore;
- d) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6210*, 6430, 6510 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>) se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario (di cui all'All. I della Direttiva Habitat), ovvero per ricostituire habitat per specie dell'All. II della Direttiva Habitat e dell'All. I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- e) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico, fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza: sono, inoltre, ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie alloctone invasive;
- f) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

- g) pascolare o transitare con ungulati domestici fatta salva l'esigenza della gestione del sito o il ripristino di spazi aperti su iniziativa del soggetto gestore;
- h) realizzare nuove discariche, impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo, a condizione che sia espletata la procedura di Valutazione di Incidenza del progetto;
- i) abbattere alberi appartenenti a specie autoctone di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b delle presenti misure;
- j) abbattere completamente querce di specie autoctone, deperienti o morte, colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- k) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati su laghi e fiumi dal 1° ottobre al 31 luglio;
- l) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;
- m) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; è fatto salvo l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* var. *israelensis* (*Bti*) per la lotta biologica alle zanzare in risaia; gli interventi con *Bti* al di fuori delle risaie o effettuati in risaie confinanti con habitat di interesse comunitario, ed eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea, sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del Sito;
- n) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali, delle colture agricole tradizionali della zona e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- o) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; effettuare ripopolamenti a scopo alieutico, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone;
- p) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno del Sito, in ossequio ai disposti della L.R. n. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";
- q) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui progetti siano già stati approvati con Valutazione di Incidenza positiva o quelle previste in strumenti di pianificazione che abbiano già ottenuto un giudizio di incidenza positivo alla data di emanazione del D.M. 17 ottobre 2007 (e s.m.i.) e di cui deve essere garantito il recupero finale, contestuale al completamento dei lotti di escavazione, finalizzato alla realizzazione o all'incremento di ambienti di interesse comunitario presenti nel Sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;

- r) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliare quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 44 della L.R. n.19/2009 (e s.m.i.);
- s) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;
- t) svolgere attività di guerra simulata senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle presenti misure di conservazione, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza; tale attività è in ogni caso vietata dal 1° marzo al 30 ottobre;
- u) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- v) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;
- w) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti;
- x) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;
- y) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;
- z) posizionare strutture per la fotografia naturalistica senza l'assenso del soggetto gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- aa) utilizzare munizionamento a pallini di piombo negli interventi di contenimento della fauna problematica, condotti sulla base di piani redatti dal soggetto gestore;
- bb) svolgere attività di controllo demografico delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo, all'interno di trappole tipo Larsen e Letter-box, al fine di ridurre il rischio di cattura dei rapaci.
- cc) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009.

Art. 4 *(Obblighi)*

1. Nel Sito è fatto obbligo di:

- a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del Sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del Sito è necessario uno studio che evidenzia che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti;
- b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone fuori foresta (di diametro superiore ai 50 centimetri misurati a petto d'uomo);
- c) regolamentare la navigazione a motore, sia pubblica sia privata, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, individuando periodi e tratti ammessi, nell'ambito del piano di gestione;
- d) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili

all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat;
 3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002, in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, fatto salvo l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione, sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;
- d bis) ~~d)~~ *(rettifica di mero errore materiale)* mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione (tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione, tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di spirali di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori);
- e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) o attivare l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del Sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- f) porre in essere tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del Sito sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di

- conservazione;
- g) mantenere una fascia tampone di larghezza minima di 5 metri dal ciglio superiore di sponda, lungo canali, rii e altri corpi idrici minori nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica (e del digestato proveniente dagli impianti alimentati a biomassa) e di prodotti fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera k), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; per i corpi idrici principali la fascia di rispetto deve essere di almeno 10 metri;
 - h) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali problematiche, riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 *"Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione"* e s.m.i., il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nella suddetta *Black List*. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1 Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) informazione e sensibilizzazione sulla Rete Natura 2000 rivolta agli amministratori locali, ai residenti e ai fruitori del territorio;
- b) indicazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;
- c) sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle presenti misure;
- d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati, con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel Sito;
- e) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;
- f) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- g) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;
- h) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"* perseguendo i seguenti obiettivi:
 - 1 - minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;
 - 2 - minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo

risultato);

- i) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico, che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal Sito, ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;
- j) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del Sito da parte degli Istituti venatori ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria in aree limitrofe al Sito;
- k) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle Liste Rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;
- l) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi alle specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire al soggetto gestore l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza o per la redazione di Piani d'azione specie-specifici;
- m) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle Valutazioni di Impatto Ambientale e di Incidenza, riferiti a piani e progetti, in modo da consentire al soggetto gestore l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza o per la redazione di Piani d'azione specie-specifici;
- n) sfalcio dei prati seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali vernini praticato attraverso modalità e tempi compatibili con la riproduzione dell'avifauna, utilizzando dispositivi di involo davanti alle barre falcianti;
- o) utilizzo di dissuasori di collisione per l'avifauna sugli edifici esistenti e limitazioni alla costruzione di nuove strutture con superfici vetrate o riflettenti esposte al rischio di collisione.

2. Nel Sito sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
- b) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso, con finalità di ricostituzione di habitat di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;
- c) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e realizzazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;
- d) attività agro-silvo-pastorali, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario; adozione di modalità di pascolo turnato, guidato o razionato, ove possibile con recinzioni elettriche, al fine di non alterare con il pascolo vagante il valore naturale della cotica erbosa e il valore economico del pascolo;
- e) redazione di Piani Pastorali Aziendali, sia per i pascoli di proprietà privata, sia in sede di rinnovo di contratto di affitto dei pascoli di proprietà pubblica, con individuazione delle tipologie pastorali piemontesi e correlazione con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico;
- f) predisposizione ed attuazione, per i pascoli di proprietà pubblica, di progetti specifici in applicazione del Piano Pastorale Aziendale, mirati al recupero/miglioramento di habitat pastorali di interesse conservazionistico;
- g) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;

- h) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da animali opportunisti quali (ad esempio) ratti, piccioni, gabbiani, cornacchie, volpi, ecc.;
- i) individuazione della viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;
- j) allestimento di luoghi attrezzati per l'osservazione e il monitoraggio faunistico tramite opportuna sentieristica schermata per evitare il disturbo alla fauna;
- k) in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo, anche potenziale, nel Sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali o altre di riconosciuto comportamento invasivo), porre in essere piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche evidenziate nell'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:
 - a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;
 - b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;
 - c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;
 - d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;
 - e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.
2. Il Soggetto gestore del Sito si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE AMBIENTALI

Art. 7

(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (e s.m.i.) o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza.

CAPO I - Ambienti forestali

Art. 8

(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del piano di gestione di cui agli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di Valutazione di Incidenza, nel Sito si applicano i disposti di cui agli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

Art. 9

(Divieti)

1. Negli ambienti forestali è fatto divieto di:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi;
 - b) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
 - c) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato A (Tabella 3);
 - d) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
 - e) trasformare i boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione;
 - f) eliminare definitivamente le formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;

- g) abbattere o prelevare piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 50% della necromassa presente;
- h) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- i) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- j) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (cespuglieti, praterie, zone umide, ecc.);
- k) sorvolare a bassa quota (meno di 200 metri) le garzaie, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali;
- l) accedere alla colonia riproduttiva di airone cenerino (*Ardea cinerea*) e cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), individuata e segnalata dal soggetto gestore, durante il periodo di nidificazione (dal 15 gennaio al 31 luglio).

Art. 10 (Obblighi)

1. Negli ambienti forestali si applicano i seguenti obblighi:
 - a) i cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti in fustaie;
 - b) i cedui delle categorie forestali non costituenti habitat di interesse comunitario sono convertiti in governo misto o in fustaie con estensione massima delle tagliate di 5 ettari;
 - c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
 - d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
 - e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30% della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25% della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
 - f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto i robinieti;
 - g) i rimboschimenti sono governati a fustaia;
 - h) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 20 delle presenti misure di conservazione;
 - i) qualsiasi intervento selvicolturale, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; all'interno delle garzaie e nell'intorno di 200 metri dalle stesse il periodo di sospensione è compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre;
 - j) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (All. A, Tabella 3);
 - k) nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo delle specie vegetali esotiche invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e s.m.i., fatta eccezione per i robinieti, per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 50% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse dalla robinia e non incluse nella *Black List*, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
 - l) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di Valutazione di Incidenza, fatto

salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) nel taglio del governo misto si rilascia il 50% della copertura;
- b) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche di quella fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;
- c) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB;
- d) è rilasciato almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10%, essa è conservata integralmente;
- e) è rilasciato almeno il 50% delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- f) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- g) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 delle presenti misure è obbligatorio espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della LR n. 4/2009;
- c) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- d) l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10% della massa complessiva del popolamento;
- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali e a rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10% della superficie boscata.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) il ripristino naturalistico di stagni, fontanili, risorgive, fossi interni al bosco.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
 - a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri; fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
 - c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
 - d) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
 - e) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
 - f) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia per essere facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di querce da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
 - c) mantenimento e realizzazione di filari a prevalenza di querce nelle aree agricole;
 - d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
 - e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 13

(Divieti)

1. Negli ambienti aperti è fatto divieto di:
 - a) effettuare imboschimenti e rimboschimenti di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide; eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza; sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo;
 - b) rimozione di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide per ricavare terra arabile;
 - c) decollo, atterraggio, sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 150 metri dal suolo con aeromobili a motore, sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - d) avvicinamento mediante elicottero, deltaplano, parapendio e qualunque altra modalità, all'area occupata dalla garzaia presente nel Sito;
 - e) realizzare nuove linee elettriche e posare cavi sospesi in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi);
 - f) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico; l'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti sottoposti all'assenso del soggetto gestore) o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 14
(Obblighi)

1. Negli ambienti aperti si applicano i seguenti obblighi:
 - a) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
 - b) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti, per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 15
(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:
 - a) il mantenimento e il recupero di prati stabili e praterie anche attraverso le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) il ripristino o la realizzazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze, fossi, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, boschetti, ecc.;
 - c) in caso di invasione di piante nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
 - d) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 16
(Divieti)

1. Negli ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:
 - a) prosciugamento artificiale o trasformazione d'uso, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il Sito, previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
 - b) attivare nuove captazioni idriche in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi;
 - c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante, sommersa) e della vegetazione riparia, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 30 settembre);
 - d) realizzazione di strutture turistico-ricreative finalizzate ad attività sportive in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;
 - e) sorvolo a meno di 200 metri di quota dai corsi d'acqua principali, in relazione al

disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;

- f) navigazione a motore;
- g) navigazione a remi nei canneti;
- h) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 agosto);
- i) accedere alle aree di svernamento dell'avifauna acquatica, laddove individuate e segnalate dal soggetto gestore, eventualmente anche su apposita planimetria;
- j) utilizzare e spandere fanghi di depurazione, effluenti zootecnici (liquami e letami) nonché il digestato proveniente dagli impianti a biogas, in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 17

(Obblighi)

1. Negli ambienti di acque ferme, paludi e torbiere è obbligatorio espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovi di concessione per prelievi idrici permanenti;
- b) rinnovi o nuove autorizzazioni per prelievi idrici temporanei a scopo irriguo;
- c) nuove captazioni idriche;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- e) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, compresi quelli domestici.

Art. 18

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza, previo assenso del soggetto gestore:

- a) razionalizzazione dei percorsi lungo le sponde eliminando o deviando quelli non compatibili con le finalità di conservazione del Sito;
- b) realizzazione e/o manutenzione di fasce tampone senza lavorazioni del suolo dell'ampiezza di almeno 50 metri;
- c) riduzione dell'utilizzo fertilizzanti nelle colture insistenti sui corpi idrici, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- d) impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative, non chimiche, all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- e) eliminazione o riduzione delle captazioni idriche per ripristinare un adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;
- f) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, derivanti dalle attività agricole e zootecniche, da quelle industriali o da scarichi urbani;
- g) incremento e ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa;
- h) gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso, previo assenso del Soggetto gestore;
- i) interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla realizzazione

delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti;

- j) realizzazione di isole e mantenimento di zone affioranti idonee alla nidificazione, garantendo tratti privi di vegetazione arborea e arbustiva, in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- k) interventi di miglioramento ambientale per favorire la riproduzione delle specie ittiche autoctone;
- l) mantenimento delle aree di esondazione a pendenza ridotta e ristagno idrico temporaneo.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) controllo demografico puntuale della nutria (*Myocastor coypus*), soprattutto in zone ricche di habitat acquatici di interesse comunitario o di altra vegetazione acquatica idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) interventi per ridurre la densità della fauna alloctona.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 19

(Divieti)

1. Negli ambienti delle acque correnti è fatto divieto di:

- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
- b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera k) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione delle opere di regolazione idraulica;
- c) nel reticolo idrografico minore intervenire, su entrambe le sponde contemporaneamente, con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno, di corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del Sito, previa comunicazione ai consorzi irrigui; il soggetto gestore definisce le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche; è altresì vietato eseguire interventi di ripristino della sezione di deflusso nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre;
- d) effettuare interventi di contenimento della vegetazione acquatica su una superficie superiore al 50% dell'alveo bagnato e per più di due volte all'anno; gli interventi di lavorazione del substrato che interessa l'apparato radicale della vegetazione non possono essere effettuati più di una volta all'anno;
- e) sorvolo a meno di 150 metri di quota dai corsi d'acqua principali, in relazione al disturbo della fauna, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, spegnimento incendi e l'utilizzo dei droni per scopi scientifici e fini istituzionali con l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- f) navigazione a motore con imbarcazioni destinate alla fruizione turistica in prossimità

di tratti con sponde naturali a meno di 10 metri dalle medesime, salvo i tratti urbani e previo assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;

- g) accedere alle aree di nidificazione di uccelli di greto (sterna, occhione, ecc.) in periodo riproduttivo, laddove individuate e segnalate dal soggetto gestore, eventualmente anche su apposita planimetria;
- h) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati, fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture; in tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica;
- i) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

Art. 20 *(Obblighi)*

1. Negli ambienti delle acque correnti si applicano i seguenti obblighi:

- a) in caso di rifacimento di manufatti esistenti o progettazione e realizzazione di nuove barriere e opere spondali, longitudinali o trasversali, strade e altre infrastrutture che causino un'interruzione alla libera movimentazione della fauna ittica o una modificazione della struttura naturale dell'alveo, è obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.), la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione, fatto salvo l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) opere di difesa longitudinali e trasversali, interventi di artificializzazione, di risagomatura, di dragaggio e di movimentazione dei sedimenti presenti negli alvei sono ammessi unicamente qualora indispensabili ai fini della protezione idraulica di infrastrutture o di insediamenti urbani consolidati e in assenza di soluzioni alternative a minore impatto; in tali casi è comunque obbligatoria la realizzazione di interventi di mitigazione (scale di risalita, rampe, attraversamenti, tratti di sponda a bassa pendenza, ecc.) e di compensazione, la verifica della loro funzionalità nonché la loro manutenzione; si intendono esclusi da tale obbligo gli eventuali interventi di modificazione degli alvei necessari per favorire la riattivazione della dinamica fluviale di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c) e il ripristino della funzionalità di derivazioni irrigue esistenti attuato mediante savanelle, fatto salvo l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, (rif. Fascia A del PAI), per i corsi d'acqua per i quali sono definite, e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche e per quelli intavolati a catasto a nome dello Stato come "beni demaniali – ramo acque", effettuati come descritto appresso:
 - 1) all'interno dell'alveo inciso:
 - il taglio manutentivo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
 - la ceduzione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel caso di dimostrata necessità legata a motivi di sicurezza idraulica;

- 2) fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:
 - il taglio manutentivo, con il rilascio di almeno il 50% di copertura residua, conservando i soggetti più stabili e appartenenti a diverse classi diametriche;
 - il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
- 3) fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambienti forestali sono consentiti i tagli eseguiti in conformità a quanto previsto dal capo I del titolo III delle presenti misure;
- 4) i tagli di cui ai punti 1) e 2) sono effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri, separate da fasce di pari estensione non trattate nell'arco di almeno 4 anni; quando la larghezza dell'alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli praticati sulle sponde opposte devono essere effettuati ad aree alternate;
- 5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; nel caso delle garzaie la sospensione è anticipata al 1° febbraio;
- 6) in corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica è sempre consentito il taglio di singole piante che possono recare danno alla loro funzionalità;

d) realizzazione e mantenimento di fasce tampone di prato stabile o arboree/arbustive autoctone, evitando le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 5 metri dalla sponda dei corsi d'acqua naturali; la presente disposizione è estesa anche a canali irrigui e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del Sito.

2. Fatto salvo quanto già previsto dall'art. 2 del presente provvedimento è necessario espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di sbarramenti idrici e di interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde, tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, regimazioni, arginature, estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riduzione della superficie di isole ovvero di zone affioranti;
- b) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per la messa in sicurezza della navigazione o per motivi idraulici;
- c) nuovi prelievi idrici, rinnovi di concessioni già esistenti e attività che comportino la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico;
- d) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 21

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali derivanti dalle attività agricole e zootecniche, da quelli industriali o da scarichi urbani;
- b) mantenimento di alberi e arbusti autoctoni, fossati, canalette di scolo, di irrigazione nonché di depressioni, stagni e prati all'interno delle golene, qualora non costituiscano pregiudizio alla buona conservazione dei corpi arginali;
- c) gestione periodica degli ambiti di canneto nelle aree perfluviali soggette a interrimento (lanche, stagni, ecc.), da realizzarsi al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso; tali interventi devono essere eseguiti previo assenso del

soggetto gestore;

- d) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua, previo assenso del soggetto gestore;
- e) ripristino di fasce ripariali naturali, prati stabili, zone umide perifluviali temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, al fine di favorire l'insediamento di specie di flora e di fauna selvatiche autoctone anche tramite la messa a riposo dei seminativi e di consolidare la funzione di corridoi ecologici dei corsi d'acqua, previo assenso del soggetto gestore;
- f) deposito del materiale di risulta dagli interventi di ripristino della sezione di deflusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 19, comma 1, lettera c), lungo le sponde degli stessi al fine di consentire agli organismi macrobentonici camminatori il ritorno all'alveo bagnato;
- g) ripristino della sezione di deflusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 19, comma 1, lettera c) mantenendo l'alternanza di tratti non interessati dai lavori;
- h) avvicendamento colturale e conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
- i) richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici;
- j) realizzazione di fasce tampone di prato stabile o arbustive, evitando l'impiego di fitosanitari e le lavorazioni del suolo per una fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d'acqua;
- k) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati, previo accordo con il soggetto gestore;
- l) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
- m) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali esotiche invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 "*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*" e s.m.i., concordando i metodi con il soggetto gestore;
- n) nel periodo invernale, favorire lo sgombero di materiale legnoso completamente sradicato, depositato sul greto dei fiumi, su indicazione del soggetto gestore.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) interventi di controllo demografico delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;
- b) piani di manutenzione pluriennale, d'intesa con il soggetto gestore, che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi;
- c) interventi di rinaturalizzazione delle sponde e dei corsi d'acqua;
- d) all'interno delle golene, sostituzione di seminativi e piantagioni di pioppo con zone umide, prati umidi, prati gestiti a fini naturalistici, prati stabili e boschi ripari.

CAPO V - Ambienti agricoli

Art. 22

(Divieti)

1. Negli ambienti agricoli è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore e le modifiche delle camere di risaia che non interessino habitat naturali o seminaturali;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione.

Art. 23

(Obblighi)

1. Negli ambienti agricoli si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo, gli sfalci/trinciature e le lavorazioni, sono ammessi dal 15 agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali, connessi alla loro messa in sicurezza, sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti; è fatto salvo l'impiego dei prodotti previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali così come gli interventi di contenimento delle specie vegetali esotiche invasive problematiche riportate nella DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 *"Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione"* e s.m.i., nell'ambito di specifici piani, previo assenso del soggetto gestore;
- d) la conversione delle risaie in altri tipi di coltura, deve prevedere adeguate compensazioni in termini di costituzione di habitat di zone umide; sono fatti salvi gli avvicendamenti colturali e gli interventi volti alla ricostituzione di habitat di interesse conservazionistico che abbiano ottenuto giudizio positivo di Valutazione di Incidenza;
- e) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera k), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
- f) il rispetto di quanto previsto dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Po, approvato con D.G.R. n. 32- 12952 del 22 febbraio 2016, quali disposizioni attuative del PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Art. 24

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di prodotti fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi, in conformità con il PAN *"Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"* (DM 22/2/2014) ed alle *"Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e*

per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche", favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;

- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali, previo assenso del soggetto gestore;
- e) adozione di opportune misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, lungo i corsi d'acqua e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, ecc.), previo accordo con il soggetto gestore;
- f) conversione di seminativi a mais verso prati stabili o cereali vernini e in generale favorire la conversione a colture a basso consumo idrico;
- g) avvicendamento colturale e conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- h) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- i) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- j) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- k) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- l) mantenimento delle risaie coltivate non in asciutta, in particolare di quelle situate nei pressi delle principali garzaie;
- m) pre-allagamento invernale delle vasche di risaia e mantenimento dell'acqua tutto l'anno in alcune aree;
- n) realizzazione, lungo il lato della bocchetta di uscita dell'acqua dalle camere di risaia, di canaletti (fossi scolmatori) permanentemente adacquati durante l'intero periodo di coltura, di dimensioni idonee a consentire la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le asciutte, collegati a solchi secondari ad essi perpendicolari attraversanti l'intera risaia e fra loro opportunamente distanziati;
- o) mantenimento nelle camere di risaia di un livello idrico permanente di altezza minima pari a 20 centimetri nel periodo di riproduzione degli anfibi e di nidificazione degli uccelli limicoli (1° marzo - 30 giugno), senza effettuazione di asciutte;
- p) mantenimento e realizzazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole, anche con interventi di capitozzature tradizionali.

2. Sono da promuovere le seguenti attività per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale,

quali fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, risorgive, sorgenti, fontanili, ecc.), siepi, filari, fasce arboreo-arbustive.

TITOLO IV

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI

Art. 25

(Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroterri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. Divieti:

- a) apporre barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano il passaggio dei pipistrelli in corrispondenza dell'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b) nei pressi di edifici ospitanti colonie riproduttive (estive) di pipistrelli, realizzare *ex novo* o potenziare impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli chiudere gli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli effettuare interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli, allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) nel caso delle colonie ubicate presso la fortezza di Verrua Savoia, durante i periodi riproduttivi o di svernamento accedere ai locali in cui si rifugiano i chiroterri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico; durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) accedere ai locali in cui si rifugiano i chiroterri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. Obblighi:

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera e) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroterri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dal 1° novembre al 31 marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi dev'essere presentato al soggetto gestore un progetto, da sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza, che preveda le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di abbandono del sito da parte dei chiroterri;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale che ospitano colonie delle specie più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare l'abbandono del sito, se non per motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento);
- c) monitoraggio della colonia di *Myotis oxygnathus* e *Myotis cfr nattereri* presente alla fortezza sabauda di Verrua Savoia;
- d) controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chiroterri agli ingressi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nelle vicinanze (recinzioni).

3. Buone pratiche :

- a) realizzazione di strutture o locali idonei all'insediamento dei chirotteri negli edifici pubblici o privati, previo espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) realizzazione di interventi volti a rendere più idonei potenziali rifugi esistenti, quali tunnel artificiali, bunker o fortificazioni; tra gli interventi di miglioramento sono inclusi: interventi di muratura per eliminare correnti d'aria e/o schermare la luce; aumento delle possibilità di appiglio, intonacando le superfici lisce con materiali rugosi o rivestendole con materiali idonei (pietre, mattoni, legno); messa in opera di strutture artificiali quali laterizi forati o pannelli di materiale ruvido per creare intercapedini orizzontali (sui soffitti) o verticali (pareti laterali) al fine di creare interstizi dietro cui i pipistrelli possano trovare rifugio, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- c) informazione delle categorie di persone che possono essere fonte di disturbo e accettazione, da parte delle medesime, di un codice di comportamento rispettoso che garantisca la tranquillità delle colonie nelle fasi biologiche sensibili;
- d) regolamentazione della fruizione in funzione delle esigenze della chirotterofauna che utilizza il sito;
- e) ripristino di condizioni di accessibilità attraverso rimozione o modificazione di barriere fisiche non idonee al transito dei chirotteri, precedentemente collocate agli accessi del sito (porte, finestre, abbaini, accessi di altro tipo) per finalità varie (es.: controllo dell'accesso antropico o di fauna sgradita); eventuale sostituzione con barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (ad esempio: cancelli/griglie/telai con elementi prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziosi, setti disposti a *chicane*) o nei loro pressi (recinzioni), controllo dell'accesso delle persone mediante apposizione di barriere fisiche permeabili al transito dei chirotteri agli accessi del sito (cancelli/griglie con sbarre prevalentemente orizzontali e sufficientemente spaziate) o nei loro pressi (recinzioni), fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- f) conservazione delle condizioni di accessibilità attraverso il periodico controllo della vegetazione schermante;
- g) ripristino di preesistenti migliori condizioni microclimatiche o realizzazione, ex novo, di miglioramenti microclimatici attraverso interventi gestionali (es.: interventi su aperture, apposizione di setti schermanti, utilizzo di vasche evaporanti, umidificatori, termoconvettori), fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- h) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o nei suoi pressi attraverso disattivazione o gestione di impianti di illuminazione preesistenti in modo da garantire il rispetto delle esigenze dei chirotteri;
- i) ripristino delle condizioni naturali di oscurità all'interno del sito o incremento, ex novo, dell'oscurità interna attraverso altri interventi gestionali (ad esempio: chiusura di aperture in eccesso, apposizione di setti o teli ombreggianti);
- j) ripristino di preesistenti migliori condizioni per l'appiglio e il rifugio o realizzazione, ex novo, di condizioni di maggior idoneità all'appiglio e al rifugio attraverso interventi sulle superfici potenzialmente utilizzabili dai chirotteri (es.: rivestimento con materiali ruvidi, collocazione di manufatti che realizzino nicchie), fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Art. 26

(Divieti, obblighi e buone pratiche per colonie di Chiroteri che si trovano in ambienti naturali o seminaturali)

1. Divieti:

- a) realizzare impianti di illuminazione che irraggino, anche indirettamente, i siti di presenza delle specie;
- b) realizzare nuove infrastrutture (strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza da un sito riproduttivo o di svernamento;
- c) tagliare esemplari arborei che ospitano le specie.

2. Obblighi:

- a) le attività ludico sportive, che possono interferire negativamente sulle popolazioni presenti, devono essere assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza.

3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la disponibilità di rifugi per i chiroteri, previo accordo con il soggetto gestore;
- b) realizzazione di interventi di miglioramento ambientale finalizzati a favorire l'attività di foraggiamento dei chiroteri, previo accordo con il soggetto gestore;
- c) monitoraggio delle popolazioni di chiroteri.

TITOLO V MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE AGLI HABITAT

CAPO I – Habitat forestali

Art. 27

(Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) (91F0))

1. Divieti:
 - a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
 - b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato C;
 - c) il governo a ceduo.
2. Obblighi:
 - a) conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;
 - b) conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
 - c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura dev'essere mantenuta ad un minimo del 50%, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
 - d) nel governo a fustaia, effettuare il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
 - e) il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non devono essere inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
 - f) in presenza di esemplari di sorbo, melo, pero e di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire, favorirli nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineti;
 - g) in caso di moria o schianto del querceto, nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20%; in carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat, idonee alle condizioni e alle dinamiche stagionali.
3. Buone pratiche da incentivare, previo accordo con il soggetto gestore:
 - a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B delle Misure di Conservazione regionali, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
 - b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
 - c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni, fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
 - d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi, per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 28

(Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae - 91E0))*

1. Divieti:

- a) realizzare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli finalizzati a migliorare o mantenere l'habitat in uno stato di conservazione soddisfacente, assicurando la presenza delle diverse fasi di sviluppo dell'habitat tramite popolamenti disetanei e rinnovazione naturale ove possibile.

2. Obblighi

- a) in caso di moria del popolamento, rilasciare almeno il 50 % della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed effettuare la rinnovazione artificiale;
- b) in caso di necessità d'intervento in suoli non portanti, rilasciare il legno in bosco;
- c) nel saliceto paludoso di salice cinereo effettuare rinfoltimenti con talee e ceduzione dei soggetti senescenti, qualora soggetto a dinamiche sfavorevoli, su oltre il 50% della superficie;
- d) realizzare formazioni lineari con una o più delle specie caratteristiche dell'habitat d'interesse e gestirle in modo idoneo a conservarne la qualità e la specificità, con rinfoltimento dei tratti lacunosi o dei soggetti deperiti.

3. Buone pratiche:

- a) favorire i popolamenti di pioppo nero indigeno e, laddove non più presenti, ricrearne *ex novo* con impianti;
- b) convertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- c) realizzare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- d) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- e) contrastare le specie esotiche invasive con impiego di prodotti a bassa persistenza e basso rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente, sulla base di progetti realizzati previo assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- f) conservare attivamente habitat d'interesse associati (prati xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- g) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e, in generale, della fauna ittica.

CAPO II – Ambienti aperti

Art. 29

*(Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) (6210*))*

1. Divieti:

- a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbacea permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- b) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. Obblighi:

- a) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo.

3. Buone pratiche:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

CAPO III – Habitat di acque correnti

Art. 30

(Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos (3240) e Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri spp. e Bidention spp. (3270))

1. Divieti :

- a) effettuare operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e per la difesa di insediamenti e infrastrutture, senza l'assenso del soggetto gestore, fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
- b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni dev'essere sottoposto a procedura di Valutazione d'Incidenza; in ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento;
- c) transitare sui greti e guadare con mezzi a motore, fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza, antincendio e di servizio o previo specifico assenso disposto dal soggetto gestore;
- d) limitare la naturale divagazione dei fiumi in zone naturali o prive di infrastrutture e insediamenti a rischio, con nuove arginature e contenimenti artificiali;
- e) fertilizzare e/o ricoprire con suolo i greti ai fini della trasformazione in coltivi o praterie;
- f) effettuare spandimenti zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei fluviali e torrentizi;
- g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbustiva o erbacea, salvo quanto previsto al comma a) e per interventi effettuati dal soggetto gestore e finalizzati al mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.

2. Obblighi:

- a) mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti alla naturale divagazione o

alluvionamento al di fuori di tratti urbanizzati o con presenza di infrastrutture.

3. Buone pratiche:

- a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) gestione del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla dinamica fluviale, per la costituzione di fasce fluviali e perifluviali destinate alla libera divagazione e rinaturalizzazione;
- c) promozione di progetti mirati al contenimento di specie esotiche invasive;
- d) limitazioni alla permanenza e al transito di bestiame al pascolo e all'abbeverata anche in base a indicazioni previste nel piano di gestione.

Art. 31

(“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion” (3260))

1. Divieti:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. Obblighi:

- a) mantenimento, attraverso periodiche azioni di sfalcio, della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) mantenimento di flusso idrico permanente.

3. Buone pratiche:

- a) realizzazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento, previo accordo con il soggetto gestore;
- c) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica, incentivarne periodici sfalci, previo assenso del soggetto gestore.

CAPO IV – Ambienti agricoli

Art. 32

(Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510))

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazione del suolo sia organica che inorganica nonché arricchimento con sostanze organiche;
- c) irrigazione sotto qualunque forma.

2. Obblighi:

- a) effettuare uno sfalcio tardo primaverile;
- b) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica;
- c) stabilire i carichi animali in funzione degli apporti di azoto, che non devono alterare la composizione floristica dell'habitat.

3. Buone pratiche:

- a) gestire l'habitat tramite fienagione;
- b) contenere le specie vegetali esotiche tramite lotta diretta;
- c) in caso di invasione di piante nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa.

TITOLO VI MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – SPECIE ANIMALI

Art. 33

(*Lycaena dispar*)

1. Divieti:

- a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.

2. Obblighi:

- a) mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.

3. Buone pratiche:

- a) evitare il diserbo di fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
- b) prevedere almeno uno sfalcio dei nuclei di *Rumex sp.* (*Rumex obtusifolium*, *R. crispus*, *R. hydrolapatum*) nel periodo fine giugno inizio di luglio e mai contemporaneamente su tutta l'area ove è presente la specie;
- c) mantenere i nuclei di *Rumex sp.* in situ dopo il taglio per consentire la sopravvivenza di uova e larve eventualmente presenti.

Art. 34

(*Lethenteron zanandreae*, *Cottus gobio*)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna; sono ammessi gli interventi previsti dai piani di ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

2. Obblighi:

- a) laddove presente *Lethenteron zanandreae* monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni (ogni 1-3 anni in relazione alla vulnerabilità della stazione);
- b) predisposizione di "scale di risalita" e aree di "frega" a valle di sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua in caso di rifacimento di opere di sistemazione idraulica;
- c) monitoraggio periodico dello stato ecologico delle risorgive finalizzato alla conservazione della specie.

3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua artificializzati;
- b) rimboschimento, laddove opportuno, delle fasce ripariali;
- c) controllo delle specie di ittiofauna e idrofauna alloctone.

4. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) avviare processi di concertazione con gli Enti preposti alla regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate.

Art. 35

(Salmo marmoratus, Chondrostoma genei, Telestes muticellus (già Leuciscus souffia), Cobitis taenia, Cottus gobio)

1. Divieti:

- a) immissioni, introduzioni e ripopolamenti di qualsiasi specie di ittiofauna o idrofauna; sono ammessi gli interventi previsti dai piani di ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni presenti nel Sito;
- b) predisposizione di "scale di risalita" e aree di "frega" a valle di sbarramenti trasversali dei corsi d'acqua in caso di rifacimento di opere di sistemazione idraulica.

3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) rinaturalizzazione di corsi d'acqua artificializzati;
- b) rimboschimento, laddove opportuno, delle fasce ripariali;
- c) controllo delle specie di ittiofauna e idrofauna alloctone;

4. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) avviare processi di concertazione con gli Enti preposti alla regolamentazione dell'attività alieutica ai fini della ricostituzione di popolazioni strutturate.

Art. 36

(Triturus carnifex, Hyla intermedia e Bufo viridis)

1. Divieti:

- a) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
- b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti.

2. Obblighi:

- a) monitoraggio dei siti riproduttivi per verificarne lo stato di conservazione;

3. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) controllo selettivo di fauna alloctona interferente (ittiofauna e astacofauna) nei siti riproduttivi nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- b) realizzazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri), nel caso in cui risulti impossibile il controllo delle specie alloctone interferenti;
- c) realizzazione di piccole zone umide, anche temporanee, ben soleggiate, allagate da aprile a luglio;
- d) ricostituzione o realizzazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre delle specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti).

4. Buone pratiche e attività da incentivare per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza:

- a) realizzazione di fossi a margine delle risaie che restino allagati anche durante le asciutte colturali, previo accordo con il soggetto gestore;
- b) coltivazione del riso in sommersione durante tutto lo sviluppo larvale degli anfibi

- (aprile – giugno), evitando le asciutte,
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibî sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre).

Art. 37

(Rana latastei)

1. Divieti:
 - a) qualsiasi intervento di arginatura, sistemazione dell'alveo, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità delle sponde e la portata dei corsi d'acqua in cui la specie si riproduce;
 - b) ceduzione a raso lungo le sponde dei ruscelli;
 - c) asportazione della lettiera di foglie morte;
 - d) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o idrofauna in tutto il sito; sono ammessi i progetti di reintroduzione e ripopolamento con specie autoctone e i progetti di tutela di singole specie, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.
2. Obblighi:
 - a) individuare eventuali scarichi inquinanti e avviare la concertazione con gli Enti preposti in materia relativamente alla loro bonifica.
3. Buone pratiche:
 - a) miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie;
 - b) controllo delle specie di ittiofauna e idrofauna alloctone.

Art. 38

(Sterna hirundo e Sterna albifrons)

1. Divieti:
 - a) interventi di artificializzazione del corso d'acqua principale e di dragaggio dell'alveo; sono fatti salvi gli interventi indispensabili a garantire la pubblica incolumità, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Art. 39

(Aldeidi)

1. *(comma non esistente per mero errore materiale)*
2. Obblighi:
 - a) monitoraggio della popolazione nidificante.
3. Buone pratiche:
 - a) individuazione di siti attrezzati per l'osservazione e il monitoraggio tramite opportuna sentieristica schermata per evitare il disturbo;
 - b) individuazione di aree di divieto di accesso per limitare il disturbo della colonia riproduttiva di ardeidi durante il periodo di nidificazione.

Art. 40
(Unio elongatulus)

1. Divieti:
 - a) interventi di artificializzazione del corso d'acqua principale e di dragaggio dell'alveo; sono fatti salvi gli interventi indispensabili a garantire la pubblica incolumità, previo assenso del soggetto gestore, fermo restando l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.
2. Obblighi:
 - a) monitoraggio dello stato di conservazione della specie anche in relazione al regime idrologico del corso d'acqua.
3. Buone pratiche:
 - a) realizzazione di fasce tampone costituite da specie autoctone per ridurre l'apporto di insetticidi ed erbicidi utilizzati in agricoltura.

Allegato A

Principali tipologie ambientali

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano i Siti della Rete Natura 2000 regionali, con riferimento alle 13 tipologie ambientali di riferimento elencate nel D.M. 17/10/2007 e alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	<ul style="list-style-type: none"> Ambienti steppici Ambienti misti mediterranei Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Praterie Praterie umide 	6210(*), 6430, 6510
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> Querceti mesofili Vegetazione ripariale arborea Cespuglieti temperati 	3240, 91E0*, 91F0
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> Ambienti fluviali Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> Vegetazione ripariale arborea Acque correnti 	3240, 3260, 3270, 91E0*, 91F0
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> Ambienti agricoli Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> Praterie 	6510

* Habitat prioritario / (*) Habitat prioritario se ricco di orchidee

Tabella 2 – Elenco delle specie presenti nel Sito

Specie contenute negli elenchi della Direttiva 2009/147/CE e nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.

B	<i>Acrocephalus palustris</i>
B	<i>Alauda arvensis</i>
B	<i>Alcedo atthis</i>
B	<i>Anas acuta</i>
B	<i>Anas clypeata</i>
B	<i>Anas crecca</i>
B	<i>Anas platyrhynchos</i>
B	<i>Anas querquedula</i>
B	<i>Anthus pratensis</i>
B	<i>Ardea cinerea</i>
B	<i>Ardea purpurea</i>
B	<i>Ardeola ralloides</i>
F	<i>Barbus plebejus</i>
B	<i>Botaurus stellaris</i>
B	<i>Charadrius dubius</i>
B	<i>Chlidonias niger</i>
F	<i>Chondrostoma genei</i>
B	<i>Ciconia ciconia</i>
B	<i>Circus aeruginosus</i>
B	<i>Circus cyaneus</i>
B	<i>Circus pygargus</i>
B	<i>Cisticola juncidis</i>
F	<i>Cobitis taenia</i>
F	<i>Cottus gobio</i>
B	<i>Casmerodius albus</i>
B	<i>Egretta garzetta</i>
B	<i>Falco columbarius</i>
B	<i>Falco peregrinus</i>
B	<i>Falco subbuteo</i>
B	<i>Ficedula albicollis</i>
B	<i>Ficedula hypoleuca</i>
B	<i>Fringilla montifringilla</i>
B	<i>Gallinago gallinago</i>
B	<i>Himantopus himantopus</i>
B	<i>Hippolais polyglotta</i>

B	<i>Hirundo rustica</i>
B	<i>Ixobrychus minutus</i>
B	<i>Jynx torquilla</i>
B	<i>Lanius collurio</i>
F	<i>Lethenteron zanandreae</i>
F	<i>Leuciscus souffia</i> (oggi <i>Telestes muticellus</i>)
B	<i>Luscinia megarhynchos</i>
B	<i>Merops apiaster</i>
B	<i>Milvus milvus</i>
B	<i>Motacilla flava</i>
B	<i>Muscicapa striata</i>
M	<i>Myotis blythii</i>
M	<i>Myotis myotis</i>
B	<i>Numenius phaeopus</i>
B	<i>Nycticorax nycticorax</i>
B	<i>Oenanthe oenanthe</i>
B	<i>Oriolus oriolus</i>
B	<i>Pandion haliaetus</i>
B	<i>Pernis apivorus</i>
B	<i>Philomachus pugnax</i>
B	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>
B	<i>Platalea leucorodia</i>
A	<i>Rana latastei</i>
M	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
B	<i>Riparia riparia</i>
F	<i>Salmo marmoratus</i>
B	<i>Saxicola rubetra</i>
B	<i>Saxicola torquata</i>
B	<i>Sterna albifrons</i>
B	<i>Sterna hirundo</i>
B	<i>Sylvia atricapilla</i>
B	<i>Sylvia communis</i>
B	<i>Tringa glareola</i>
B	<i>Tringa nebularia</i>
B	<i>Tringa ochropus</i>
A	<i>Triturus carnifex</i>
B	<i>Turdus philomelos</i>
B	<i>Turdus pilaris</i>

B	<i>Upupa epops</i>
F	<i>Leuciscus souffia</i>
F	<i>Cobitis taenia</i>

Altre specie di interesse conservazionistico

B	<i>Actitis hypoleucos</i>
A	<i>Bufo viridis</i>
B	<i>Carduelis spinus</i>
R	<i>Coluber viridiflavus</i>
B	<i>Dendrocopos minor</i>
B	<i>Emberiza schoeniclus</i>
B	<i>Fringilla coelebs</i>
A	<i>Hyla intermedia</i>
R	<i>Lacerta bilineata</i>
B	<i>Motacilla cinerea</i>
M	<i>Myotis daubentoni</i>
M	<i>Myotis nattereri</i>
B	<i>Parus ater</i>
B	<i>Phalacrocorax carbo</i>
B	<i>Phylloscopus collybita</i>
R	<i>Podarcis muralis</i>
R	<i>Podarcis sicula</i>
B	<i>Prunella modularis</i>
A	<i>Rana lessonae</i>
B	<i>Regulus regulus</i>
B	<i>Sitta europaea</i>
I	<i>Unio elongatulus</i>

Tabella 3 – Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche presenti nel Sito

<i>Acer campestre</i>
<i>Ulmus glabra</i>
<i>Ulmus laevis</i> ,
<i>Ulmus minor</i>
<i>Fraxinus excelsior</i>
<i>Fraxinus oxyphyllus</i>
<i>Prunus avium</i> ,
<i>Prunus padus</i>
<i>Malus sylvestris</i>
<i>Pyrus pyraeaster</i>
<i>Sorbus torminalis</i>
<i>Sorbus domestica</i>
<i>ibridi di Sorbus spp</i>
<i>Tilia cordata</i>
<i>Tilia platyphyllos</i>
<i>Pinus sylvestris</i>
<i>Fagus sylvatica</i>